

*Una nota del lavoro sulla procedura coatta amministrativa per le cooperative*

# Liquidazioni, vince il sociale

## Interessi pubblici prevalenti su quelli dei creditori

DI SERENELLA DI DONATO

La liquidazione coatta amministrativa non si esaurisce, a differenza del fallimento, nella sola soddisfazione dell'interesse dei creditori, ma vengono riaffermati gli ulteriori interessi pubblici sussistenti, la cui salvaguardia costituisce elemento essenziale di questa procedura liquidatoria.

Il ministero del lavoro con circolare prot. 168 del 27/4/2001, relativa alle disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa di enti cooperativi, ha riaffermato la particolare funzione pubblicistica di tale procedura concorsuale ribadendone la diversa natura rispetto al fallimento. La circolare si è resa necessaria per la disciplina della parte applicativa della liquidazione coatta amministrativa essendo questa ultima regolata da una serie di disposizioni ministeriali succedutesi nel tempo, e da considerare non più attuali e in gran parte superate dalla prassi ministeriale consolidata. È proprio sotto questo ultimo aspetto che, al fine di disporre di un quadro di riferimento omogeneo e di più facile consultazione e interpretazio-

ne, il ministero ha ritenuto utile riordinare, in un testo unitario, le molteplici disposizioni amministrative in materia. La disciplina primaria in tema di liquidazioni coatte amministrative è contenuta nel rd n. 267/42 (legge fallimentare) e, per quanto specificatamente riguarda la società cooperativa, in taluni articoli del codice civile (gli artt. 2540 e 2544 c.c.) e nella legge n. 400/75. A queste disposizioni normative si deve poi aggiungere la legge n. 410/99 sul nuovo ordinamento dei consorzi agrari, che ha reso questi ultimi, a tutti gli effetti, società cooperative agricole, soggette quindi alla vigilanza amministrativa del ministero del lavoro.

La liquidazione coatta amministrativa viene disposta con decreto ministeriale, a seguito di sentenza giudiziale che dichiara lo stato di insolvenza della società ovvero quando tale stato risulti accertato in sede di ispezione ordinaria o straordinaria. L'insolvenza può inoltre risultare dalla relazione del commissario governativo o del liquidatore ordinario. Con il provvedimento di L.c.a. si determina anzitutto lo scioglimento della società o la decaden-

za degli organi sociali, fatta eccezione per l'ipotesi di concordato ex art. 214 lf. Il ministero ribadisce che essa «non si esaurisce, a differenza del fallimento, nella sola soddisfazione dell'interesse dei creditori. Si ritiene inoltre di riaffermare che, oltre a tali interessi, la procedura deve tenere conto, ferme restando le norme che disciplinano le modalità di ripartizione dell'attivo, degli ulteriori interessi pubblici sussistenti, la cui salvaguardia costituisce elemento essenziale di questa procedura liquidatoria». Ne deriva che, pur rimanendo ferme le disposizioni di cui agli artt. 110 e 111 lf relativi alle modalità di ripartizione e distribuzione delle somme, è possibile finalizzare le operazioni di realizzo dei beni avocati all'attivo liquidatorio e/o un eventuale esercizio provvisorio alla salvaguardia di particolari interessi pubblici, che divengono primari rispetto agli interessi del ceto creditorio che verrebbero tutelati solo indirettamente. Ciò premesso si rileva come l'art. 72 lf possa costituire un valido strumento normativo, per realizzare in concreto una auspicabile concertazione di tali particolari inte-

ressi pubblicistici e non. Nel caso di coop edilizie per esempio il verbale di prenotazione sottoscritto dalla società cooperativa e dal socio potrebbe essere considerato come un preliminare di compravendita e utilizzato agli effetti dell'art. 72. Quest'ultimo prevede la facoltà per il curatore di subentrare nel contratto precedentemente stipulato dal soggetto fallito con l'acquirente, e di dargli esecuzione. Visto che, salvo quanto previsto da altre particolari leggi speciali, le disposizioni di cui alla legge fallimentare sono applicabili alla procedura di lca, della stessa facoltà gode anche il commissario liquidatore. Sotto il profilo pratico una tale scelta si tradurrebbe nella concreta possibilità per i soci di vedersi riconosciute le somme versate in conto prezzo per l'acquisizione dell'immobile a uso residenziale e quindi divenire proprietari pagando solo il saldo. Indirettamente ne verrebbero avvantaggiati anche i creditori che, anziché attendere i tempi lunghi di un ipotetico futuro maggior realizzo ottenuto attraverso le vendite dei beni a terzi, potrebbero avere una soddisfazione certa e immediata.

***Inapplicabile l'art. 432 del codice penale***

## Sassi dal cavalcavia, la legislazione è arretrata